

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Prot. n 146 del 27 aprile 2016

DELIBERAZIONE COMITATO ISTITUZIONALE

Oggi, 27 (ventisette) del mese di aprile dell'anno 2016, presso la sede della Presidente dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Viale della Fiera, 8 – Bologna – previa convocazione, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Presenti i sigg.:

Presidente Paola Gazzolo
Componente Mara Roncuzzi
Componente -----

Presiede Paola Gazzolo

Funge da Segretario la Componente Mara Roncuzzi

E' altresì presente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 14, il Segretario dell'Autorità dei Bacini Regionali Arch. Paola Altobelli

Constatato il numero legale dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

OGGETTO N. 1/4

ADOZIONE DEL "PROGETTO DI VARIANTE NUOVA PERIMETRAZIONE DI AREA A RISCHIO DI FRANA (EX ART. 12) IN PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA, COMUNE DI BORGHI, LOCALITÀ DI TRIBÒLA" - PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI - TITOLO III ASSETTO IDROGEOLOGICO.

La Segretaria
Mara Roncuzzi

La Presidente
Paola Gazzolo

OGGETTO N. 1/4

ADOZIONE DEL “PROGETTO DI VARIANTE NUOVA PERIMETRAZIONE DI AREA A RISCHIO DI FRANA (EX ART. 12) IN PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA, COMUNE DI BORGHI, LOCALITÀ DI TRIBÒLA” - PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI - TITOLO III ASSETTO IDROGEOLOGICO.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato dall’art. 51 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n. 9, “*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”, come convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;

Richiamate:

- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 marzo 1993, n. 14 "Istituzione dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- la deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, "Fase transitoria di continuità amministrativa delle Autorità di bacino";

Considerato che:

- l'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali; lo stesso articolo ai comma 2 e 3 dispone sia la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. a far data dal 30 aprile 2006 e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuali; sia l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla fase transitoria, stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i., fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo;
- la succitata delibera della Regione Emilia-Romagna n. 629 del 2 maggio 2006, con la quale si prende atto della necessità di garantire la continuità amministrativa delle funzioni esercitate dalle Autorità di Bacino regionali e interregionali, nelle more del completamento delle procedure previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art.170 comma 2-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dispone, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n° 183 e s.m.i. fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 63 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e che, fino a tale data, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006;

- la succitata Legge Regionale Emilia Romagna 13 giugno 2008 n. 9 dispone, senza soluzione di continuità, per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di Bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- l'art. 51 della richiamata Legge n. 221/2015 stabilisce che:
 - il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs n. 152/2006 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino;
 - in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 221/2015 le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

Richiamato

- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003 e ss.mm.ii, ed in particolare il Titolo III "Assetto idrogeologico", che contempla la normativa a cui sono assoggettate le aree a rischio di frana (artt. 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater), e le Unità Idromorfologiche Elementari a rischio idrogeologico (art. 13);

Dato atto che :

- l'efficacia del processo di pianificazione presuppone un'attività continua di verifica ed aggiornamento degli strumenti di analisi e di vincolo, sulla base delle informazioni che si rendano nel tempo disponibili relativamente ai fenomeni fisici in atto;

- la carta del dissesto della Regione Emilia-Romagna evidenzia per località di Tribola, nel Comune di Borghi, alcuni dissesti che lambiscono l'urbanizzato che si sviluppa principalmente lungo il crinale; a seguito della riattivazione dei suddetti fenomeni, avvenuta nel mese di maggio 2015, sono stati coinvolti alcuni fabbricati privati e la zona pubblica adibita a parcheggio;
- Al fine di mettere in sicurezza l'area in esame, l'Amministrazione comunale ha commissionato uno studio e un progetto per *“Opere di messa in sicurezza del versante a protezione della Piazza e dell'abitato di Tribola a seguito di ulteriore aggravamento”* che prevede la realizzazione di opere di consolidamento del versante e di sistemazione del terreno con regimazione idrica sia a monte che a valle dei manufatti;
- da quanto sopra esposto è emersa la necessità, in considerazione del contesto urbano di interesse del dissesto in esame, quindi dell'elevato rischio da frana incombente sulla zona, di realizzare una nuova perimetrazione del rischio di frana.
- detta perimetrazione è stata effettuata dopo un attento rilievo di campagna eseguito dalla Segreteria Tecnica di questa Autorità di bacino e del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, avvalendosi anche del citato studio commissionato dall'Amministrazione Comunale per la sistemazione dell'area.

Esaminato

- il Progetto di Variante cartografica con nuova introduzione di area a rischio di frana (art. 12) in località Tribola in Comune di Borghi, Provincia di Forlì - Cesena, elaborato dalla Segreteria Tecnico-Operativa, con il concorso degli altri organi tecnici regionali e corredato degli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante della presente deliberazione :
 - Relazione tecnica con allegati (Allegato 1)
 - Perimetrazione dell' area a rischio di frana in scala 1:5.000 (Allegato 2)
 - Schedatura dell'area a rischio di frana (Allegato 3)
 - Modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico a scala 1:25.000 (Allegato 4)

e, valutato tale Progetto di Variante adeguato e condivisibile ai fini della pianificazione di bacino;

Dato atto che lo stesso è stato esaminato con esito positivo dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 11 aprile 2016;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Segretario;

Su proposta della Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 12, comma 13 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, per le motivazioni di cui in premessa, il Progetto di Variante cartografica delle aree a rischio di frana (art. 12) in località Tribola in Comune di Borghi, provincia di Forlì - Cesena, come riportato degli elaborati sotto indicati, allegati e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
 - Relazione tecnica con allegati (Allegato 1)
 - Perimetrazione dell' area a rischio di frana in scala 1:5.000 (Allegato 2)
 - Schedatura dell'area a rischio di frana (Allegato 3)
 - Modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico a scala 1:25.000 (Allegato 4)
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia –Romagna e sul sito web dell'Autorità di bacino;
3. di provvedere al deposito della presente deliberazione e della relativa documentazione cartografica e normativa presso la sede del Comune di Borghi, la sede della Provincia di Forlì – Cesena, la sede dell'Autorità di Bacino e la sede

della Regione Emilia – Romagna per consentire la consultazione, nonché l'inoltro delle eventuali osservazioni nei termini prescritti dall'art. 18 dalla citata L.183/89;

DELIBERA
inoltre

4. che costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 6 bis della L. 18.05.89 n. 183 (come modificato dall'art.6, c.7 del D.lgs. 152/2006) le norme del Progetto di Variante di cui agli articoli 12 e 13;
5. di dare atto che l'efficacia di dette norme di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ,della notizia della avvenuta approvazione della presente deliberazione;

La Segretaria
Mara Roncuzzi

La Presidente
Paola Gazzolo

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Paola Altobelli, Dirigente dell'Autorità dei Bacini del Regionali Romagnoli esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto in adozione:

•1/4	ADOZIONE DEL “PROGETTO DI VARIANTE NUOVA PERIMETRAZIONE DI AREA A RISCHIO DI FRANA (EX ART. 12) IN PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA, COMUNE DI BORGHI, LOCALITÀ DI TRIBÒLA” - PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI - TITOLO III ASSETTO IDROGEOLOGICO.
------	--

data 27 aprile 2016

IN FEDE

Paola Altobelli